



## COMUNE DI MARIANA MANTOVANA Provincia di Mantova

### REGOLAMENTO COMUNALE: Sull' impiego dei fertilizzanti sui suoli del territorio comunale

#### Art. 1 Premessa e definizioni

I fertilizzanti sono mezzi tecnici, utilizzati in agricoltura e giardinaggio, che permettono di creare, ricostituire, conservare o aumentare la fertilità del terreno. Secondo il tipo di miglioramento che conferiscono al suolo, i fertilizzanti si distinguono come:

Concimi, in quanto arricchiscono il terreno in uno o più elementi nutritivi.

Ammendanti, che migliorano le proprietà fisiche del terreno modificandone la struttura e/o la tessitura (fra questi sono compresi i fanghi di depurazione trattati a norma di legge prima dello spandimento).

Correttivi, che modificano la reazione dei terreni anomali spostando il pH verso la neutralità (fra questi sono compresi i gessi di defecazione trattati a norma di legge prima dello spandimento).

Il presente Regolamento detta all'interno del territorio comunale le norme riguardanti le modalità di **utilizzo agronomico da parte delle aziende del territorio comunale di prodotti fertilizzanti provenienti da attività industriali di recupero di residui di lavorazione e/o rifiuti**.

Sono pertanto esclusi i prodotti derivanti da attività agricola e zootecnica quali effluenti da allevamento, già normati dalla normativa nazionale e regionale vigente.

Rientrano nel presente Regolamento anche il **digestato in uscita dal processo di digestione anaerobica prodotto utilizzando residui di lavorazione industriale o rifiuti/matrici di origine organica non zootecniche extra-comunali e prodotto riciclando materiali esterni non tipici del luogo, dell'azienda agricola e dell'allevamento zootecnico**.

E' pertanto escluso il digestato in uscita dagli impianti di biogas presenti sul territorio comunale che utilizzano esclusivamente effluenti da allevamento e prodotti provenienti dalle attività agricole.

Di seguito il termine "**fertilizzante B**" viene utilizzato per indicare i concimi, gli ammendanti, i correttivi e il digestato così come descritti e specificati in premessa.

I fanghi di depurazione civile a beneficio dell'agricoltura vengono citati esplicitamente nel regolamento, precisando i termini, fanghi trattati a norma di legge (decreto legge 99/92) e pronti per lo spandimento; così come vengono citati i "gessi di defecazione" trattati a norma del DL 75/2010.

#### Art. 2 Finalità

Fermo restando la disciplina nazionale e regionale in materia di utilizzo dei "fertilizzanti B" in ambito comunale, si disciplina l'utilizzazione di tali prodotti per la salvaguardia dell'ambiente e dei terreni agricoli valutandone la reale necessità di utilizzo visto che, essendo derivati da lavorazioni industriali e non, possono contenere sostanze pericolose.

L'utilizzazione agronomica dei "fertilizzanti B", siano essi di origine organica che chimica, non può essere causa di impaludamento dei suoli, ruscellamento nei fossi e nei canali e il loro utilizzo non deve essere causa di noie e molestie ai residenti limitrofi alle zone agricole per odori e/o proliferazione d'insetti.

### Art. 3 Norme Generali

In considerazione al fatto che l'intera Superficie Agraria Utile del territorio comunale è stata individuata come vulnerabile dai nitrati di fonte agricola dgr 3297/2006 dalla Regione Lombardia.

Per gli effetti della **Direttiva Nitrati 676/91/CE**, che regola la prevenzione e la riduzione dall'inquinamento delle acque superficiali e profonde derivanti dall'attività agricola e che conseguentemente al suolo potrà essere apportato un quantitativo di azoto non superiore a 170 Kg/Ha all'anno, si stabilisce che l'impiego dei "fertilizzanti B" compresi **fanghi di depurazione e/o gessi di defecazione**, è subordinato alla previa presentazione al Comune di uno studio pedo-agronomico che valuti la reale necessità di utilizzo di tali prodotti, qualora non contengano azoto. In caso contrario dovranno essere inseriti nella Comunicazione Nitrati attraverso il portale SISCO di Regione Lombardia e contemplati nel bilancio azotato della azienda utilizzatrice, in questo caso si dovrà trasmetterne copia al Comune della Comunicazione inoltrata. Si ricorda che la **Direttiva Nitrati 676/91/CE** regola la prevenzione e la riduzione dall'inquinamento delle acque superficiali e profonde derivanti dall'attività agricola e che conseguentemente al suolo **potrà essere apportato un quantitativo di azoto non superiore a 170 Kg/Ha all'anno**, fermo restando le eventuali deroghe concesse per ogni singola azienda del territorio comunale secondo quanto stabilito dal DECRETO N. 5403 DEL 10/06/2016 (Deroga Nitrati a 250 kg/ha/anno di azoto da effluenti di allevamento).

Si stabilisce inoltre che le aziende che hanno richiesto la deroga Nitrati a 250 kg/ha/anno di azoto devono considerare in **deroga solo gli effluenti da allevamento di provenienza zootecnica/agricola**.

#### Contenuti dello studio pedo-agronomico da presentare preventivamente al Comune:

- a) **indagine pedoagronomica dei suoli** a firma di un agronomo, perito agrario o agrotecnico, iscritti all'albo professionale, in cui **sia valutata, con analisi chimico/fisiche, la reale necessità utilizzo sul suolo dei "fertilizzanti B" prescelti**.  
La valutazione dovrà prevedere **analisi ante e post impiego** avendo cura di **valutare l'accumulo delle sostanze applicate al suolo e l'asportazione da parte delle colture**;
- b) **colture praticate e loro estensione** avendo cura di indicare anche l'incolto;
- c) **superficie dei suoli utilizzata e relativo titolo di possesso** (proprietà, affitto, concessione d'uso, altro);
- d) **quantità e qualità dei "fertilizzanti B"** acquistati o acquisiti ad altro titolo;
- e) **modalità e tempi di utilizzazione** in relazione alle aree omogenee, alle colture, ai suoli, ai mezzi di distribuzione;
- f) **referto analitico dei "fertilizzanti B"** utilizzati, redatto da **laboratorio accreditato in data non anteriore a 50 gg dall'utilizzo programmato**;
- g) **individuazione planimetrica** - su CTR 1:10.000 - dei suoli interessati dallo spandimento dei "fertilizzanti B" compresi **fanghi di depurazione e/o gessi di defecazione**, indicando dettagliatamente mappali interessati.

### Art. 4 Digestato e Biodigestato

La composizione e l'inquadramento normativo del digestato e biodigestato variano in funzione:

- della tipologia di biomasse in entrata;
- della classificazione (agricola o meno) dell'attività di valorizzazione energetica delle stesse;
- delle sue modalità di trattamento in uscita dall'impianto di digestione.

Il digestato e biodigestato danno origine a due frazioni con caratteristiche e finalità d'uso opposte se sottoposti al processo di separazione solido/liquido:

- nel processo di separazione solido/liquido si ottiene una frazione liquida contenente elementi nutritivi nelle stesse quantità presenti nelle biomasse in entrata ma in forma più facilmente assimilabile rispetto alle matrici di origine ed avranno quindi le caratteristiche di un concime a pronto effetto con un potere nutrizionale non inferiore alle stesse.
- nella frazione solida, invece, si avrà la sostanza organica non digerita che assumerà proprietà ammendanti cioè in grado di apportare miglioramenti alla struttura del terreno. Dal punto di vista agronomico, l'azoto viene convertito sino a più del 70% in azoto ammoniacale rendendosi maggiormente disponibile per le colture.

In attesa di un atto normativo unico che riesca a fare chiarezza e a trattare in maniera esaustiva le diverse casistiche verificabili, come già stabilito nel paragrafo precedente, si stabilisce che l'utilizzo al suolo di tale prodotto è subordinato alla previa presentazione al protocollo del Comune di uno studio pedo-agronomico che tenga conto dei medesimi contenuti sopra indicati.

Le condizioni che al momento sono da considerarsi associate per poter utilizzare in campo il digestato senza sconfinare nell'ambito della sua classificazione a rifiuto e quindi senza dover classificare il suo uso agronomico come "operazione di recupero rifiuti" ("spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura", codice R10 dell'allegato C alla parte IV del D.lgs. 152/2006) soggetta a specifica autorizzazione, sono:

- l'assenza di biomasse in ingresso al digestore classificabili come rifiuti;
- l'inquadramento dell'attività di trasformazione energetica delle biomasse come attività agricola "connessa" (ai sensi dell'articolo 2135, comma 3 del codice civile e di quanto stabilito dalle Finanziarie 2006 e 2007);
- l'assenza di trattamenti e trasformazioni merceologiche o qualitative del digestato (o delle sue frazioni separate solida/liquida) prima dell'utilizzo in campo.

Quando le matrici organiche in ingresso al digestore sono reflui zootecnici, da soli o in miscela con altre biomasse-non rifiuto, il digestato, ai sensi del DM 25/02/2016, può essere assimilato agli effluenti animali e il suo spandimento in campo (tal quale o nelle sue frazioni separate solida-palabile/ liquida - non palabile) è assoggettato alle prescrizioni contenute nello stesso DM circa tempi di stoccaggio, criteri e divieti di spandimento, modalità di trasporto, adempimenti documentali e, soprattutto, dosaggi di nutrienti: *max 170 kg/ha/anno di azoto zootecnico (o di origine zootecnica) in Zona Vulnerabile ai Nitrati da fonte agricola (Zvn), inteso come quantitativo medio aziendale.*

Il Comune si riserva, a semplice richiesta ed in ogni momento, di chiedere al produttore e/o trasportatore la dimostrazione del permanere delle condizioni di assimilazione del digestato e biodigestato al D.M. 25/02/2016.

#### **Art. 5 Modalità di utilizzazione e distribuzione**

La distribuzione dei **materiali organici palabili**, letame, pollina, compost, ecc. deve avvenire solo con **spandiletame, cioè con sistemi che garantiscano una distribuzione agronomica sul campo omogenea.**

**E' vietato l'utilizzo di ruspe o altri sistemi che non garantiscano l'uniformità di distribuzione.**

La distribuzione di **prodotti non palabili** deve avvenire con mezzi quali **carri botte, manichette** con interratori, ecc e comunque con **sistemi rasoterra, con interratori o facendo seguire la lavorazione alla distribuzione** al fine di evitare esalazioni o odori molesti nell'ambiente.

A - Le tecniche di distribuzione devono inoltre assicurare:

- a) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di polveri, odori, aerosol verso aree non interessate da attività agricola, compresa le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare in modo tale da minimizzare l'insorgenza di odori molesti e/o problemi di igienico sanitari e molestie olfattive;
- b) **misure idonee ad evitare la proliferazione di insetti;**
- c) l'uniformità di applicazioni dei prodotti utilizzati;
- d) la prevenzione dalla percolazione dei "fertilizzanti B" nei corpi idrici sotterranei e superficiali;
- e) **la distribuzione sul suolo deve avvenire entro le 3 ore dal deposito in campo dei "fertilizzanti B" (D.G.R. 6/6/2016 n. X/5269, punto 3) seguito dall'interramento entro lo stesso tempo.**
- f) il conferimento del cumulo non può avvenire dopo le 17.00 (D.G.R. 6/6/2016 n. X/5269, punto 3);
- g) il conferimento non può avvenire la domenica e nei giorni festivi;
- h) il cumulo non deve superare i 90 mc (D.G.R. 6/6/2016 n. X/5269, punto 2) e deve essere superficiale;
- i) le tempistiche di distribuzione rispettano i periodi di divieto invernale resi obbligatori dalla normativa nitrati e fissati con provvedimenti della Direzione Generale Agricoltura (D.G.R. 6/6/2016 n. X/5269, punto 5);
- l) il conferimento e la distribuzione **di tutti i "fertilizzanti B"** avverranno secondo le stesse modalità previste per la direttiva nitrati e cioè previa presentazione al Comune delle giornate ed orari in cui

si prevede il conferimento e spandimento dei prodotti utilizzati con indicazione dei relativi mappali direttamente interessati.

**B - L'utilizzo dei "fertilizzanti B" compresi fanghi di depurazione e/o gessi di defecazione o tutte le sostanze previste dal DM 75/2010 è vietato:**

- a) a una **distanza inferiore a 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali individuati come non significativi** dal Programma di Tutela e Uso delle Acque, approvato con d.g.r.VIII<sup>^</sup>/2244 del 29 marzo 2006 e s.m.e i.;
- b) a una **distanza inferiore a 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi**;
- c) a una distanza inferiore a **25 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali**, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle **zone umide** individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
- d) nella stagione autunno – invernale, di norma dal **1 Novembre a fine febbraio**; lo spandimento e l'accumulo sono comunque vietati negli stessi periodi definiti dalla normativa regionale per il letame.
- e) nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi al fine di garantire il non percolamento in falda e il non costipamento del terreno;
- f) in tutte le **situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici**;
- g) a una distanza inferiore a 500 metri da area residenziale (agglomerato abitato come definito dal codice della strada, limite esterno) per tutte le matrici compresi fanghi di depurazione e/o gessi di defecazione, compresi quindi materiali e non solo rifiuti ;
- h) a una distanza inferiore a 200 metri da case sparse.

Per la misura della distanza di cui al precedente punto g) si prenderà quella minima tra la perimetrazione del centro abitato approvata dal Comune e lo spandimento effettuato, mentre la distanza per il punto precedente h) sarà presa dal punto più vicino della casa (intesa come corpo di fabbrica ad uso residenziale ed effettivamente abitato così come risultante dai registri comunali) più prossima allo spandimento eseguito. Nel computo della distanza si potrà tollerare un errore di 5 mt. dato dalla scala cartografica.

#### **Art. 6 Accumulo temporaneo**

L'accumulo temporaneo deve essere praticato ai soli fini dell'utilizzazione agronomica e deve avvenire in prossimità e o sui terreni utilizzati per lo spandimento. La quantità di "fertilizzante B" deve essere funzionale alle esigenze delle colture dell'appezzamento utilizzato per l'accumulo e/o degli appezzamenti limitrofi.

L'altezza del cumulo non potrà essere maggiore di 2 metri.

#### **Art. 7 Ordinanze - Prescrizioni - Sanzioni**

Nel caso in cui non venga rispettato quanto regolamentato dal presente Regolamento il Responsabile del Servizio incaricato ordina il divieto di impiego dei "**fertilizzanti B**" compresi fanghi di depurazione e/o gessi di defecazione, per motivi igienico-sanitari e di tutela ambientale.

In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal presente regolamento si applicheranno le seguenti sanzioni:

- 1 - mancata presentazione dello studio pedoagronomico di cui agli articoli 3 punto a) e 4, sanzione pecuniaria di € 1.000,00;
- 2 - presentazione dello studio pedoagronomico non conforme a quanto previsto all'articolo 3 punto a) sanzione da € 250,00 ad € 1.000,00 in funzione delle parti mancanti;
- 3 - mancato rispetto di quanto previsto al comma 2 dell'art. 5 da € 250,00 ad € 1.000,00 in funzione dell'estensione del terreno con obbligo di ripristino stato se del caso;
- 4 - mancato rispetto dei punti d) e) dell'articolo 5 punto A € 1.000,00 cadauno cumulabili
- 5 - mancato rispetto dei punti a), b), c), d), e), f), g), h) dell'articolo 5 punto B € 1.000,00 cadauno cumulabili;
- 6 - mancato rispetto dei commi 1 e 2 dell'articolo 6 € 1.000,00 cadauno cumulabili;

**In caso di recidiva che attenga anche una sola delle figure coinvolte nello spandimento in ogni suo procedimento, le precedenti sanzioni pecuniarie sono elevate come segue:**

- 7 - violazione del punto 1 art. 7 sanzione pecuniaria € 1.250,00;
- 8 - violazione del punto 2 art. 7 sanzione pecuniaria da € 500,00 ad € 1.250,00 in funzione delle parti mancanti;
- 9 - violazione del punto 3 art. 7 sanzione pecuniaria da € 500,00 ad € 1.250,00 con obbligo di messa ripristino stato se del caso;
- 10 - violazione del punto 4 art. 7 sanzione pecuniaria da € 500,00 ad € 1.250,00 con obbligo di messa ripristino stato;
- 11 - violazione del punto 5 art. 7 sanzione pecuniaria da € 500,00 ad € 1.250,00 cumulabili con obbligo di messa ripristino stato;
- 12 - violazione del punto 6 art. 7 sanzione pecuniaria da € 500,00 ad € 1.250,00 cumulabili con obbligo di messa ripristino stato;

Sono comunque fatte salve le ulteriori sanzioni pecuniarie e/o accessorie applicabili e cumulabili.

**Al momento della stesura del presente capitolo sono in vigore:**

- Direttiva Nitrati 676/91/CE che regola la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento delle acque superficiali e profonde derivanti dall'attività agricola;
- decreto legislativo 99/92 in materia di fanghi di depurazione;
- D.Lgs. 152/06 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- DGR 5171/2016 "APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA D'AZIONE REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE NELLE ZONE VULNERABILI AI SENSI DELLA DIRETTIVA NITRATI 91/676/CEE" che sostituisce la Delibera della Regione Lombardia del 14 settembre 2011 – n. IX/2208;
- D.Lgs. 75/2010 " Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88".
- DECRETO N. 5403 DEL 10/06/2016 IDENTIFICATIVO ATTO N. 330 DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA OGGETTO APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER L'ADESIONE ALLA DEROGA CONCESSA DALLA COMMISSIONE EUROPEA AI SENSI DELLA DIRETTIVA 91/676/CEE DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLA PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE, NEL PERIODO 2016-2019 che sostituisce la D.g.r. 22 dicembre 2011 – n. IX/2739 "Deroga Nitrati a 250 kg/ha di azoto".
- DELIBERAZIONE N° X / 2031 SEDUTA DEL 01/07/2014. DISPOSIZIONI REGIONALI PER IL TRATTAMENTO E L'UTILIZZO, A BENEFICIO DELL'AGRICOLTURA, DEI FANGHI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE DI IMPIANTI CIVILI ED INDUSTRIALI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 8, COMMA 8, DELLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, N. 12. CONSEGUENTE INTEGRAZIONE DEL PUNTO 7.4.2, COMMA 6, N. 2) DELLA D.G.R. 18 APRILE 2012, N. IX 3298, RIGUARDANTE LE LINEE GUIDA REGIONALI PER L'AUTORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI (A SEGUITO DI PARERE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE) - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE FAVA)
- D.M. 25.02.2016: UTILIZZAZIONE AGRONOMICA EFFLUENTI ALLEVAMENTO E ACQUE REFLUE - MARTEDÌ 19 APRILE 2016. CHE ABROGA E SOSTITUISCE IL DM 07/04/2006 "CRITERI E NORME TECNICHE GENERALI PER LA DISCIPLINA REGIONALE DELL'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, DI CUI ALL'ARTICOLO 38 DEL D.LGS. 11 MAGGIO 1999, N. 152.